

Codice A1816A

D.D. 25 gennaio 2017, n. 212

CNTG687 - Concessione demaniale breve per intervento di manutenzione idraulica con rimozione di vegetazione spontanea sviluppatasi sulla sponda sx e nell'alveo del Fiume Po (a valle del ponte della SP29 e fino alla prima ansa), nel Comune di Carde' che verra' realizzato dal gruppo Comunale di Protezione Civile di Carde'. Richiedente: Comune di CARDE' (CN). Richiesta proroga

PREMESSO

- che in data 18/02/2016 con nota protocollata al n. 7450/A1816A, il Comune di CARDE' con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 2, ha presentato una richiesta di Concessione Demaniale Breve per un intervento di manutenzione idraulica con rimozione di vegetazione spontanea sviluppatasi sulla sponda sx e nell'alveo del Fiume Po (a valle del ponte della SP29 e fino alla prima ansa), nel Comune di Cardè che verrà realizzato dal Gruppo di protezione Civile di Cardè;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali è evidenziata la zona interessata dall' intervento richiesto;
- che, trattandosi di interventi eseguiti da Ente Pubblico, non si dà corso alla procedura di pubblicazione;

CONSIDERATO

- che in data 16/02/2016 l'Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Moncalieri, ha rilasciato il nulla osta idraulico all'esecuzione dell'intervento di manutenzione richiesto all'Aipo direttamente dal Comune di Cardè con nota prot. 195 del 19.01.2016;
- che, in base all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;
- che è stata rilasciata concessione demaniale breve per gli interventi in oggetto con D.D. n. 463 del 29/02/2016;
- che in data 17/01/2017, il Comune di Cardè (CN) ha presentato richiesta di **proroga fino al 31/03/2017**, al fine di poter addivenire alla realizzazione dell'intervento;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

determina

di concedere la **proroga**, fino al 31/03/2017, al Comune di Cardè con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 2, ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica con rimozione di vegetazione spontanea sviluppatasi sulla sponda sx e nell'alveo del Fiume Po (a valle del ponte della SP29 e fino alla prima ansa), nel Comune di Cardè, con l'ausilio del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cardè, individuato negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza del provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO – rilasciato con nota prot. n. 38764/2016 del 16/02/2016, che viene allegato in copia, e delle seguenti condizioni:

all'interno dell'alveo inciso e fino ai 2/3 dell'altezza di sponda, il taglio piante dovrà essere condotto secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 2 lettera a) numero 2 del Regolamento Forestale Regionale;

dai 2/3 dell'altezza di sponda sino alla sommità di sponda, il taglio dovrà essere condotto secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 2 lettera a) numero 1 del suddetto Regolamento;

e subordinata all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

il Comune di Cardè, tramite proprio personale tecnico, dovrà garantire l'esecuzione e la Direzione dei Lavori, come da elaborati grafici allegati all'istanza;

le operazioni di taglio della vegetazione, dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente, esclusivamente nella località indicata sulla documentazione grafica allegata all'istanza;

all'interno dell'alveo inciso, il taglio della vegetazione dovrà avvenire conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile. E' consentita la ceduzione senza rilascio di matricine, per i soggetti che rappresentano ostruzione della sezione idraulica o che sono esposti a fluitazione in caso di piena, nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria;

sulle sponde e sulle aree appartenenti al demanio idrico ed entro una fascia di 10 m dal ciglio superiore di sponda, è consentito il taglio manutentivo con il rilascio di almeno il 20% di copertura residua conservando, i soggetti più stabili;

il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dagli alvei e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dai cigli superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;

- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

Il Comune richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Gruppo Carabinieri Forestali di Cuneo della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione di **proroga** ha validità fino al 31/03/2017.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI